



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Il Direttore Generale per la diplomazia pubblica e culturale
del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante *“Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”*;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”*;

Visto l’Accordo tramite Scambio di Lettere del 22 agosto e 6 settembre 1996 tra la Svizzera e l’Italia *“sul riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell’ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi”*;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”* e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visti i decreti interministeriali MAE-MIUR del 24 febbraio 2003 n. 2752 e 23 luglio 2009, n. 4716 sulle modalità relative al riconoscimento e al mantenimento della parità scolastica delle scuole italiane all’estero;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante *“Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”* e, in particolare, l’articolo 56;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante *“Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211 contenente Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54;

Visto il Decreto Ministeriale 7 dicembre del 2023, n. 1202/3361, che disciplina le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di I livello dell’amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 26 dell'01/06/2023, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2023 con num.1958, con cui al Ministro Plenipotenziario Alessandro De Pedys sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per la diplomazia pubblica e culturale;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 22 marzo 2024, n. 55 concernente "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024 e, in particolare, l'articolo 33, comma 4;

Viste le disposizioni emanate dal Ministero dell'istruzione e del merito con Nota prot. n. 12423 del 26 marzo 2024 avente ad oggetto "Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2023/2024" e, in particolare, il punto 4.a.;

Attesa la specificità del sistema della formazione italiana nel mondo;

Considerata la necessità di tenere conto del contesto internazionale e di quello locale dei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, sede d'esame, e di operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni organizzative relative allo svolgimento degli esami di Stato;

Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito;

DECRETA

Art. 1

Composizione delle commissioni per gli esami conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, calendari boreale e australe

1. In deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e a quanto previsto dall'O.M. 55/2024, art. 12, commi 1 e 2 c) per le classi terminali della stessa scuola, anche collocate in plessi diversi, è nominato, di regola e salvo casi eccezionali, il medesimo presidente. Per esigenze di contenimento della spesa pubblica o per esigenze organizzative, un medesimo commissario esterno può essere impegnato anche in più di due commissioni/classi d'esame.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, dell'O.M. 55/2024, a ogni singola commissione/classe possono essere complessivamente associati più di trentacinque candidati, valutando caso per caso.
3. I commissari interni sono designati dal consiglio di classe. Della nomina è data comunicazione all'Ufficio V della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale e all'ufficio consolare di riferimento.
4. Il consiglio di classe, nel designare i commissari interni, applica i seguenti criteri:
 - a) i commissari sono individuati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento. Possono essere designati docenti del contingente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 oppure docenti a contratto locale, anche a tempo determinato, di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento;
 - b) il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi anche superiore a due, in circostanze eccezionali debitamente motivate.
5. I presidenti di commissione e i commissari esterni sono nominati dall'Ufficio V della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale.

6. Se, per eccezionali, gravi e comprovati motivi, durante la sessione d'esame, uno o più commissari non può essere presente a scuola, il presidente di commissione può disporre la partecipazione ai lavori della commissione in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Per gli stessi motivi il Capo dell'Ufficio consolare può disporre la partecipazione del presidente di commissione ai lavori della commissione in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

7. Per i dirigenti scolastici e i docenti del contingente MAECI la partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento, segnalati all'Ufficio V della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare. Le inosservanze sono valutate anche sotto il profilo disciplinare.

8. In deroga a quanto stabilito dalla Nota MIM prot. n. 12423 del 26 marzo 2024, art. 3.d.b.a, per eccezionali, gravi e comprovati motivi, i presidenti e i commissari esterni possono essere nominati anche in commissioni d'esame operanti presso scuole statali o paritarie all'estero dove abbiano già espletato l'incarico per due o più volte consecutive, nei due (o più) anni precedenti.

Art. 2

Casi particolari inerenti alla composizione delle commissioni per gli esami conclusivi del secondo ciclo d'istruzione

Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi con gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari sono nominati in modo che ciascuno degli stessi sia correlato ai diversi indirizzi o ai diversi gruppi di studenti. Se non è possibile assicurare tale correlazione, sono nominati più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati.

Art. 3

Articolazione dei calendari d'esame

1. I calendari d'esame delle scuole statali e paritarie all'estero vengono proposti dalle scuole sede d'esame e inviati, per il tramite delle Ambasciate e degli Uffici consolari di riferimento, all'Ufficio V della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale, che li approva prima di effettuare le nomine a presidente e a commissario esterno e prima dell'insediamento delle commissioni.

2. Nell'approvare i calendari d'esame, l'Ufficio V della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale tiene conto delle festività religiose o laiche segnalate dalle Sedi all'estero.

3. In relazione alle esigenze di contenimento della spesa per le missioni o per i viaggi di servizio dei componenti esterni della commissione e in deroga a quanto previsto dall'O.M. 55/2024, art. 21, comma 3, l'intervallo temporale tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'avvio dei colloqui può essere inferiore a due giorni.

4. In deroga a quanto previsto dall'O.M. 55/2024, art. 15, comma 3, il numero massimo di candidati previsto per ogni giornata di colloqui può essere superiore a cinque, sia per esigenze organizzative che per ragioni di contenimento della spesa pubblica.

5. Di regola e salvo casi particolari, segnalati dalle scuole e approvati dall'Ufficio V della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale, e in deroga a quanto stabilito dall'O.M. 55/2024, art. 15, comma 1 la riunione preliminare agli esami di Stato del II grado si svolgerà il giorno 18 giugno, anziché il 17 giugno 2024.

6. Se, per motivi eccezionali legati al contesto locale, alla situazione geo-politica o a quella epidemiologica, durante la sessione d'esame, uno o più studenti non può essere presente a scuola, il presidente di commissione può disporre la partecipazione al colloquio, acquisita la motivata richiesta dell'interessato, in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

7. Il calendario delle prove d'esame delle scuole che operano in emisfero australe è definito dall'Ufficio V della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale e comunicato tempestivamente al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 4

Candidati esterni ed esami di idoneità e integrativi

1. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento degli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

2. Gli esami preliminari, di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi d'istruzione, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado, sono svolti in presenza, salvo quanto previsto al successivo art. 5 del presente Decreto.

Art. 5

Esami di Stato presso Sedi estere, in modalità a distanza e in abbinamento con altre Scuole italiane all'estero o altre Scuole italiane in territorio metropolitano

1. Per eccezionali, gravi e comprovati motivi, l'ufficio V della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale può autorizzare lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo o del secondo grado di istruzione da parte del presidente di commissione e/o dei commissari in modalità telematica, specificando nella nomina la partecipazione da remoto. Analogamente, ove non sia possibile nemmeno la partecipazione da remoto, l'Ufficio V della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale potrà, in deroga a quanto stabilito dalla Nota MIM prot. n. 12423 del 26 marzo 2024, art. 3.d.b.a, nominare in qualità di presidenti e commissari esterni, docenti del contingente MAECI in servizio nella scuola che non insegnino nella classe terminale di riferimento, oppure una commissione costituita da soli componenti interni.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, i candidati esterni residenti o domiciliati temporaneamente all'estero, impossibilitati ad accedere a sedi di scuole italiane statali o paritarie presenti nel Paese o territorio di residenza o ad allontanarsi dal medesimo Paese o territorio, possono essere autorizzati a sostenere l'esame preliminare e le prove dell'esame di Stato nella sede dell'ufficio consolare competente per territorio. Le prove si svolgono con modalità telematica, in abbinamento con una scuola italiana situata all'estero o nel territorio nazionale, individuata in base allo specifico indirizzo di studio secondo le procedure previste dalla normativa in vigore.

3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è concessa, caso per caso, dalla Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale, che, sentito l'ufficio consolare, dirama le necessarie indicazioni organizzative e indica le occorrenti misure da adottare per il corretto svolgimento dell'esame, dopo attenta valutazione di ogni specifica situazione.

Art. 6**Esami di Stato nelle scuole paritarie italiane all'estero funzionanti nella Confederazione elvetica**

1. Per consentire il rispetto delle intese bilaterali in vigore, attraverso cui è assicurato il riconoscimento reciproco degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, e al fine di mantenere inalterati i presupposti che consentono agli studenti di iscriversi alle Università elvetiche senza dover presentare separata documentazione delle competenze linguistiche, nell'esame di Stato delle scuole secondarie di II grado, statali e paritarie, funzionanti in Svizzera, le prove di esame finale di Stato comprendono anche una verifica - scritta e orale - di competenza linguistica di una delle lingue nazionali svizzere (francese o tedesco), corrispondente al livello B2 del Portafoglio europeo delle lingue (versione svizzera), quale definito dalla Divisione IV Lingue Moderne del Consiglio d'Europa, ove non coincidenti con le discipline oggetto delle prove a carattere nazionale, definite annualmente con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

2. Per le classi degli studenti che sostengono l'esame di Stato, è assicurata la presenza del commissario interno competente per la disciplina "Lingua e letteratura francese/tedesca".

3. Il punteggio globale della parte specifica della lingua nazionale dell'esame di Stato risulta dalla somma dei punti attribuiti alla prova scritta, per un massimo di venti punti e dei punti attribuiti alla prova orale, compresa nel colloquio d'esame, per un massimo di venti punti.

Il punteggio complessivo minimo per il superamento della parte specifica della lingua nazionale, previo superamento dell'esame di Stato, è fissato in ventiquattro quarantesimi.

Tale valutazione sarà riportata nei registri d'esame.

4. Per i candidati che hanno superato l'esame specifico della lingua nazionale, in esito all'esame di Stato, i presidenti di commissione saranno competenti al rilascio di apposito certificato allegato al diploma e parte integrante dello stesso.

Art. 7**Rinvio**

Per quanto non disposto dal presente Decreto, si applica l'Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 22 marzo 2024, n. 55.

**Il Direttore Generale per la diplomazia pubblica e culturale
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

Min. Plen. Alessandro De Pedys